



L.R. 31/2008 ART. 24

BANDO 2026

(Apertura 2 MARZO 2026– Chiusura 20 APRILE 2026)

PARTE I – PROCEDURE TECNICHE

1. OBIETTIVI E GENERALITÀ

La L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla L.R. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Il presente Bando definisce le forme e la modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008 in applicazione delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 480 del 19 giugno 2023, come modificate da d.g.r. 2519 del 10 giugno 2024, del riparto delle risorse per l'anno 2026, delle procedure amministrative e la deroga alle disposizioni per il riparto 2024 approvate con DDS n. 11051 del 19/07/2024.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di seguito indicati sono trasferite, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L. R. 31/2008, alla Comunità Montana di Valle Trompia.

Il Bando e le relative norme procedurali riguardano esclusivamente i Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana di Valle Trompia e i Comuni, classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale della Comunità Montana, la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'amministrazione comunitaria. Appartengono a questa categoria i Comuni di Gussago e Botticino.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi alla base delle presenti disposizioni attuative riguardano:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli";

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge
- 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

3. MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Per il bando dell'anno in corso si ritiene di attivare le procedure e la relativa pubblicizzazione per **parte delle misure previste dalle Disposizioni attuative regionali** richiamate in premessa, in quanto di interesse globale per il territorio, sia per quanto concerne il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e per piccoli interventi di miglioramento, sia come propulsione e incentivo allo sviluppo del settore della trasformazione delle produzioni agro-zootecniche.

Vengono pertanto attivate le misure seguenti, con le specifiche previste nei successivi punti 8 e 9:

- Misura 2.1. "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".
- Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario".

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana di Valle Trompia e nei Comuni di Gussago e Botticino, classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale della Comunità Montana, per i quali è competente ai sensi del par.3 delle Disposizioni attuative regionali approvate con D.g.r. n. 480 del 19 giugno 2023.

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato¹.

5. CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"².

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda all'anno** sul territorio regionale per **una misura fra quelle attivate dai bandi delle Comunità montane** e, nell'ambito di ogni misura, la domanda può riguardare **una sola tipologia d'intervento** tra quelle attivate.

¹ Ai fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale.

² Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato Annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par.4 "Localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art.2 punto 59 del Reg. (UE) n.2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

5.1. Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali

³ Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022. "si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda."

⁴ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali.

Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;

- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par.1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art.145 del Reg. (UE) n.2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art.14 e 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n.1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) n.1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

6. NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli artt. n. 14, paragrafi 11, 12 e art. n.17, paragrafi 11 e 12.

7. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par.7 degli artt. 14 e 17 del Reg 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento.

In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art.14 par.6 e art.17 par. 5 del Reg (UE) n.2022/2472.

8. MISURA 2.1 "AIUTI A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

8.1. Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

8.2. Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

8.3. Condizioni di ammissibilità della domanda

8.3.1. Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ⁶;
- 2) abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- 3) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

8.3.2. Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art.14 del Reg. (UE) n.2022/2472, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

8.4. Tipologie di intervento

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, quali ad esempio:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) impianti mobili per mungitura;
- i) attrezzature mobili per piccoli animali (avicunicoli, elicicoltura, ecc.)
- j) altre attrezzature di stalla.

2.1.4: Acquisto di macchine agricole⁷ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio:

⁶Ai sensi della d.g.r. n. 4416 del 17/03/2021

⁷Così come definite all'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

1. Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;

b) impianto e reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e/o di vecchie varietà particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;

c) reimpianto di vigneti, solo DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) di cui agli artt. 93 e 94 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii;

d) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (quali castagno da frutto, nocciolo, piante micorrizate per la produzione di tartufi e funghi);

e) impianti e reimpianti di uliveti, in sole zone DOP;

f) impianti e reimpianti di altre colture di rilievo e interesse per la CM Impianti;

2. Impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

8.5. Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁸;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti all'aiuto⁹;
- 5) acquisto e impianto di piante annuali¹⁰;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio¹¹;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili e ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013 e ss.mm.ii;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

8.6. Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027¹³, quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione
VITICOLO	○ Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m²; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m², se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.
ORTOFRUTTICOLO	○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 5.1).
OLIVICOLO	○ Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto/reimpianto di nuovi uliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco reg.

^{8 9 10 11} Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 14.9.d – 14.9.a – 14.9.b – 14.9.c

Comparto	Limiti e divieti
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal c.1, lettera f, dell'art.185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3/04/ 2006 , così come modificato dall'art.13 del D.lgs n.205 del 3/12/2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal c.2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

8.7. Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale di contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	giovani imprenditori agricoli	25.000,00	60%	15.000,00
	altri richiedenti	20.000,00	50%	10.000,00
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	giovani imprenditori agricoli	25.000,00	60%	15.000,00
	altri richiedenti	20.000,00	50%	10.000,00
2.1.5 Colture arbustive e arboree di particolare pregio	giovani imprenditori agricoli	10.000,00	60%	6.000,00
	altri richiedenti	7.000,00	50%	3.500,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art.14 par.11 e 12, del regolamento (UE) 2022/2472.

8.8. Criteri di priorità e punteggi

La Comunità Montana, nel predisporre le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, privilegia i giovani imprenditori agricoli e i produttori che aderiscono a sistemi di promozione e tutela della qualità (D.O.P.) presenti sul territorio:

A – Caratteristiche del richiedente

A1 – Affinità a Sistemi di Promozione e Tutela della Qualità (DOP) punti 3

A2 – Classe di età del conduttore

Classe di età fino ai 40 anni punti 4
Classe di età dai 41 ai 50 anni punti 2
Classe di età dai 51 ai 60 anni punti 1

B – Misura richiesta

Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" punti 1
Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario" punti 3

C – Comparto produttivo interessato dagli interventi

Lattiero caseario punti 3
Frutticoltura punti 1

D – Acquisto/realizzazione interventi nel biennio precedente Bandi 2021 – 2022

Nessun acquisto finanziato nelle tre annualità precedenti punti 6
Acquisto finanziato e correttamente realizzato dal beneficiario punti 2
Acquisto finanziato e non realizzato dal beneficiario punti 0

E – A parità di punteggio dà priorità l'ordine cronologico di presentazione delle domande (fa fede data e ora di validazione della domanda in SISCO).

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione del punteggio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

9. MISURA 2.3 “RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO”

9.1. Chi può presentare domanda

- A. Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹²;
- B. le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al punto 8.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto 8.3.1;
- C. Gli enti pubblici.

9.2. Tipologie di intervento

- 2.3.1: Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- 2.3.2: Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) vinicolo;
- d) ortofrutticolo;
- e) olio;
- f) cerealicolo;
- g) apistico;
- h) piante officinali.

9.3. Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 022/2472 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'art.17 del Reg. (UE) n.2022/2472.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata. Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del punto 9.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
----------	----------------------

¹² Come definite all'art. 1 del D.Lgs. n. 102/2005.

Comparto	Limiti ed esclusioni
VITIVINICOLO	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti di tipo strutturale riguardanti i locali di trasformazione ubicati nelle zone di produzione della materia prima. ○ Sono esclusi impianti e attrezzature, in quanto finanziabili con il sostegno dell'OCM per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013. ○ Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.
CEREALICOLO	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona
OLIO DI OLIVA	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima
APISTICO	○ Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria

9.4. Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo*	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari; 2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.	giovani imprenditori agricoli	50.000,00	70%	35.000,00
	altri richiedenti	50.000,00	65%	32.500,00

Per gli Enti pubblici si applica il de minimis nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

9.5. Criteri di priorità e punteggi

La Comunità Montana, nel predisporre le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, privilegia i giovani imprenditori agricoli e i produttori che aderiscono a sistemi di promozione e tutela della qualità (D.O.P.) presenti sul territorio:

A – Caratteristiche del richiedente

A1 – Affinità a Sistemi di Promozione e Tutela della Qualità (DOP) punti 3

A2 – Classe di età del conduttore

Classe di età fino ai 40 anni	punti 4
Classe di età dai 41 ai 50 anni	punti 2
Classe di età dai 51 ai 60 anni	punti 1

B – Misura richiesta

Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”	punti 1
Misura 2.3 “Riqualificazione e modernizzazione processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario”	punti 3

C – Comparto produttivo interessato dagli interventi

Lattiero caseario	punti 3
Frutticoltura	punti 1

D – Acquisto/realizzazione interventi nel biennio precedente Bandi 2021 – 2022

Nessun acquisto finanziato nelle tre annualità precedenti	punti 6
Acquisto finanziato e correttamente realizzato dal beneficiario	punti 2
Acquisto finanziato e non realizzato dal beneficiario	punti 0

E – Categoria del richiedente

Ente pubblico
Altro soggetto

punti 10
punti 3

F– A parità di punteggio dà priorità l'ordine cronologico di presentazione delle domande (fa fede data e ora di validazione della domanda in SISCO).

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione del punteggio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

10. RISORSE FINANZIARIE

10.1. Riparti delle risorse

Regione Lombardia, in base alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale, determina lo stanziamento a favore delle Comunità Montane, delle somme necessarie all'attuazione degli interventi di cui alle presenti disposizioni attuative. Il riparto avviene con atto del dirigente responsabile sulla base dei seguenti criteri:

- una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
- il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata – SAU;
- il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
- il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
- il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovine – UB;
- il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, c. 2, della l.r. 35/2007.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse nel bilancio regionale, le stesse saranno oggetto di ulteriori riparti applicando i medesimi criteri sopra riportati.

Qualora a una o più Comunità Montane risultino assegnabili somme in eccedenza rispetto al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria in corso di validità, tali somme sono ridistribuite alle restanti Comunità Montane, in proporzione al fabbisogno non soddisfatto.

In fase di calcolo del riparto delle risorse Regione Lombardia considera le riduzioni previste dal paragrafo 16 delle presenti disposizioni e redistribuisce alle altre Comunità Montane, con le medesime regole determinate nel presente paragrafo, le somme non erogabili a singole Comunità Montane.

PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1. Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dal 2 MARZO 2026 AL 20 APRILE 2026**.

1.2. A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

Nel caso di comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, le domande sono presentate alla Comunità Montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale. L'elenco è riportato nella tabella seguente.

Comune	Comunità Montana alla quale presentare la domanda:
BARASSO (VA)	Piambello
BOTTICINO (BS)	Valle Trompia
COMERIO (VA)	Valli del Verbano
COMO (CO)	Triangolo Lariano
GUSSAGO (BS)	Valle Trompia
LECCO (LC)	Lario Orientale e Valle San Martino
LUVINATE (VA)	Piambello
PONTERANICA (BG)	Valle Imagna

SONDRIO (SO)	Valtellina di Sondrio
SORISOLE (BG)	Valle Imagna
VARESE (VA)	Piambello
VILLA D'ALME' (BG)	Valle Imagna

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda** all'anno sul territorio regionale **per una o più misure fra quelle attivate dai bandi delle Comunità montane** e, nell'ambito di ogni misura, la domanda può riguardare più tipologie d'intervento attivate.

1.3. Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal presente Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale in SISCO tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia, in particolare per quanto riguarda la sezione antimafia dell'asset aziendale, in modo tale che in caso di mancanza dell'autocertificazione antimafia in sede di presentazione della domanda, Comunità Montana possa visualizzare e ottenere la documentazione antimafia necessaria per l'accoglimento della domanda.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24** L.R.31/2008, indirizzandola alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**;
- scegliere una delle misure previste dal presente Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria**;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 1.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'UE n.910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n.82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt.20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al punto 1.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

1.4. Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando, **firmata digitalmente**;
2. almeno due preventivi di spesa **firmati digitalmente**, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura.

Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

3. **autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 Allegato 2 firmata digitalmente**;
4. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹³ firmata digitalmente**, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo paragrafo 1.4.1.) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni.
 - per gli altri richiedenti, diversi dagli enti locali/pubblici, di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri di cui all'All.1 al Reg. (UE) 2022/2472 e, come disposto dall'art.1, par.5 del Reg. (UE) 2022/2472, di non essere impresa in difficoltà ai sensi (Dichiarazione di PMI e di impresa non in difficoltà – Allegato 5, con Calcolo della dimensione di impresa di cui all'Allegato 6).
 - per investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, l'aumento della capacità produttiva di oltre il 25% o la modifica sostanziale della natura della produzione o della tecnologia utilizzata o che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente, specificandone le caratteristiche.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato.

1.4.1. Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 6.2).

Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza, le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- misura 2.1
 - tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;

¹³ Tale dichiarazione, qualora in SisCo non sia disponibile un modello da compilare e sottoscrivere al momento di presentazione della domanda va redatta su modelli predisposti dalla Comunità Montana VALLE TROMPIA secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

1.5. Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti punti 1.2, 1.3 e 1.4. **Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.** Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal presente Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

1.6. Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità e avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco.

Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo punto 3;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della **Comunità Montana VALLE TROMPIA**. La Comunità Montana provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA** provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda alla Comunità Montana competente per territorio.

2.1. Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione della documentazione** ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 1.4 ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, che **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse.** Pertanto, la documentazione indicata al punto 1.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

2.2. Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- l'assegnazione di un numero di protocollo per ogni domanda presentata nei termini del bando sul portale SISCO secondo l'ordine cronologico di corretto inoltro sul portale stesso;
- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;

- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁴;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal **responsabile**, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo paragrafo 2.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

2.4. Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

2.5. Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo punto 14.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 2 la Comunità Montana approva:

¹⁴ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

- la “graduatoria delle domande istruite positivamente¹⁵”, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l’“elenco delle domande istruite negativamente”, indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l’“elenco delle domande non ricevibili”, indicando per ciascuna le motivazioni.

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art 29 comma 5 LR 31/2008).

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull’Albo Pretorio della **Comunità Montana VALLE TROMPIA** e sul suo sito internet www.cm.valletrompia.it, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Successivamente all’approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto all’art.52 della legge 234/2012 e dal DM n.115/2017, la Comunità Montana procede alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell’avvenuta registrazione.

La graduatoria e l’elenco di cui sopra, unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, sono trasmessi dalle Comunità Montane, via posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello di cui all’allegato 1, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste entro 180 giorni dall’approvazione del riparto.

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art 29 comma 5 LR 31/2008).

Con l’emanazione di un nuovo bando decadono le graduatorie in corso di validità.

La Comunità Montana può utilizzare le economie di spesa, determinatesi per rinuncia, revoca o minori spese effettuate dai beneficiari, per finanziare ulteriori interventi presenti nelle graduatorie in corso di validità. Non è possibile scorrere le graduatorie con le economie generatesi da domande finanziate in base ad altri bandi.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti inferiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, eventuali economie derivanti, possono essere utilizzate per finanziare ulteriori domande con scorrimento della graduatoria.

Le economie di spesa accertate su domande finanziate negli anni precedenti a quello di assegnazione se non destinate a contributi per domande in graduatoria ammesse e non finanziate in base alle precedenti disposizioni, devono essere restituite all’Amministrazione regionale.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti superiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, la Comunità Montana stessa potrà riaprire i termini del Bando per un periodo di 15 giorni.

Le somme non impegnate entro l’esercizio corrente dovranno essere restituite all’Amministrazione regionale.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull’albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

In ottemperanza all’art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni le Comunità montane, individuate dalla d.g.r. 480/2023 quali soggetti attuatori a cui sono demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti e del SIAN, provvederanno ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato ed alla registrazione nel SIAN e RNA degli aiuti individuali concessi.

4. FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l’elenco dei beneficiari e assume l’impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della **Comunità Montana VALLE TROMPIA** non consentano di finanziare l’ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l’intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente punto 3, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) che sia rispettato il principio dell’effetto incentivante di cui al precedente punto 2, ovvero che l’entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente¹⁶;
- b) che il richiedente accetti di effettuare l’intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

¹⁵ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

¹⁶ Con la percentuale di contributo del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale. Esempio: tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 20.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: 4.500,00/41.000 = 11,0%; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo (40% x 3/5 = 24%);

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio della **Comunità Montana VALLE TROMPIA** e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, per le finalità di cui al successivo punto 7.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)¹⁷ al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP è generato dalla Comunità Montana per i soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono a generarlo in autonomia e deve essere riportato nell'atto di pubblicazione delle domande ammesse e finanziate.

Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e fiscali.

Copia del provvedimento di ammissione a finanziamento è trasmessa via pec alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, allegando l'elenco delle domande ammesse a finanziamento su foglio di calcolo (es. formato excel), che provvederà ad aggiornare di conseguenza il sistema informativo (Stato Finanziato), consentendo in tal modo la presentazione da parte dei beneficiari della domanda di pagamento di cui al successivo par. 9.

L'ammissione a finanziamento in misura parziale dei beneficiari di cui al paragrafo 4, deve essere oggetto di una specifica istruttoria di revisione in SISCO.

5. COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la **Comunità Montana VALLE TROMPIA** comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari¹⁸") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- il Codice Univoco del Progetto (sigla CUP) assegnato alla domanda ammessa a finanziamento nel caso di beneficiari privati, che dovrà essere riportato su ogni documentazione successiva.

6. ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro sei mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini **causa la revoca del contributo concesso**, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e del paragrafo 15 delle Disposizioni attuative approvate con D.g.r. n. 480/2023, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo 6.1.

6.1 Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, che decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

¹⁷ Legge n. 3 del 16/01/2003, art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) e ss.mm.ii. - Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020

¹⁸ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

6.2 Varianti

6.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, **non sono considerate varianti:**

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.
- La Comunità Montana Valle Trompia che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizzano o negano la variante, e ne dà comunicazione al beneficiario.

6.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata.**

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, dopo l'ammissione a contributo e **prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.**

La domanda di variante può essere presentata **solo dopo apposita autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione competente, allo scopo di evitare la presentazione di istanze che compromettano la finanziabilità dell'intera domanda.

6.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, tramite PEC, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui **all'Allegato 3.**
3. documentazione di cui al precedente paragrafo 1.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

6.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** un'apposita domanda di variante corredata dalla stessa documentazione presentata in fase di autorizzazione.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

6.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA** riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruiscono ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita su SISCO.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale¹⁹.

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA** che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

6.3. Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il **cessionario** (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante (**Allegato 4**):

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2023.67143 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della domanda iniziale;
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA** istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente punto 1.

¹⁹ Si fa riferimento al limite di spesa ammessa a finanziamento e non all'investimento ammesso (spesa totale).

La **Comunità Montana VALLE TROMPIA** istruisce, con le modalità previste al precedente punto 2, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la **Comunità Montana VALLE TROMPIA** inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020.

La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN o su RNA della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN o RNA del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

6.3.1) Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite SISCO, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

1. la titolarità al subentro;
2. il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
3. l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana valuta la suddetta richiesta e, tramite SISCO, autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente al beneficiario subentrante. L'esito della valutazione può comportare: la non autorizzazione al subentro; l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante **non deve presentare** in SISCO una **nuova domanda di contributo**.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

7. ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **“domanda di pagamento”** alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**²⁰. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.

La Comunità Montana procede ad effettuare l'assegnazione di un numero di protocollo per ogni domanda di pagamento presentata sul portale SISCO.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo. Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 7.1 e 7.2.

Nel caso di domande ammesse che prevedono più interventi con diversa tempistica di realizzazione, si considera come termine degli interventi quello con la tempistica più lunga.

7.1. Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- **fatture relative agli investimenti realizzati (*), sulle quali va obbligatoriamente indicato il CUP assegnato con il decreto di finanziamento. Se le spese e le relative fatture sono state sostenute dal beneficiario prima della comunicazione del CUP, le fatture dovranno contenere il riferimento al bando e il numero della domanda iniziale SISCO (cioè “L.R. 31/2008 art. 24 domanda n. 2024*****”), accompagnate da dichiarazione liberatoria di cui Allegato 7 rilasciata dalla ditta fornitrice;**

²⁰ Nel caso il beneficiario sia una Comunità Montana che ha presentato domanda di aiuto alla Regione Lombardia, ai sensi del punto 1.2 lettera a), la Comunità Montana stessa per richiedere la liquidazione del contributo deve inviare istanza di accertamento finale dei lavori alla Regione Lombardia. Il funzionario istruttore regionale, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita “in situ”, redige il verbale di istruttoria finale e lo invia alla Comunità Montana, che, se del caso, trattiene a proprio favore quota parte delle risorse assegnate.

- nel caso in cui la fattura non presenti il CUP e se non sarà possibile da parte del fornitore annullare la fattura e riemetterne una nuova con indicazione del CUP, occorrerà che il beneficiario emetta a se stesso un'autofattura riferita e riconducibile alla fattura già emessa dal fornitore e con oggetto identico ma integrato del CUP. Alla domanda di pagamento vanno poi allegate entrambe le fatture, unitamente alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale in cui risulti la presenza dell'autofattura;
- **tracciabilità²¹ dei pagamenti effettuati (*)**; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio²²** del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 5.1 delle Disposizioni attuative approvate con Dgr n. 480/2023; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;
- **comunicazione ai fini fiscali (Allegato 8)** debitamente firmata ed accompagnata da copia carta identità in corso di validità.

7.2. Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- **fatture²³ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati (*)**, sulle quali va obbligatoriamente indicato il CUP generato in autonomia dal beneficiario. Qualora le fatture, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di comunicazione di ammissione a finanziamento da parte di Comunità Montana, tale documentazione dovrà riportare il riferimento al bando e il numero della domanda iniziale SISCO (cioè "L.R. 31/2008 art. 24 domanda n. 2024*****"), accompagnate da dichiarazione liberatoria di cui Allegato 7 rilasciata dalla ditta fornitrice.

7.3 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo a sistema una specifica relazione che viene controfirmata dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. **Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.**

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check-list.

La relazione, firmata digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

7.4 Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro²⁴, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 4 e comunicano

²¹ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

²² Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

²³ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

²⁴ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs n. 81/2008; fitofarmaci, DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001, DLgs n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 5836/2021 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, DLgs 17/2010, Reg. UE n. 167/2013, Dec. Interministeriale 20/05/2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici.

tempestivamente alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

7.5 Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Nel caso di aiuti concessi alle PMI a valere sul regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) prima dell'erogazione dell'aiuto dovrà essere effettuata la Visura Deggendorf sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, al fine di verificare che le imprese beneficiarie non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 14 delle Disposizioni attuative, e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- comunicare le variazioni a fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

9. REVOCA

A norma del par. 15 delle Disposizioni attuative di cui alla Dgr n. 480/2023, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale di una domanda del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

La revoca parziale si verifica quando il mancato rispetto degli impegni riguarda parte degli interventi presenti in domanda e finanziati.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Ufficio competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9.1 Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di 45 quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

10. ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla **Comunità Montana VALLE TROMPIA**, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente punto 3.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente punto 1.

Il richiedente può presentare **solo una** domanda di correzione di errore palese.

11. RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente punto 6.2, non è ammissibile.

12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore:

1. Decesso del beneficiario
2. Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3. Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4. Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5. Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6. Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7. Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

13. CONTROLLI

È opportuno, compatibilmente con le dimensioni e le risorse dell'ente, che nella gestione delle istruttorie e nello svolgimento dei controlli vengano assicurate:

- a) la separazione degli incarichi tra chi esegue l'istruttoria iniziale e chi effettua l'accertamento tecnico finale;
- b) le procedure scritte;
- c) l'uso di check-list;
- d) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
- e) appropriati livelli di controllo interno;
- f) prevenzione di situazioni di conflitto di interessi²⁵.

13.1 Controlli ex post

Ogni anno la **Comunità Montana VALLE TROMPIA** esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo.

Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri:

- sorteggio sulle domande con contributo minimo liquidato di euro 500,00.

Dell'estrazione viene redatta apposita relazione.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

²⁵ Per quanto concerne il conflitto di interesse del personale coinvolto nel procedimento amministrativo si rimanda alle previsioni di legge in materia (L. 241/1990 Art. 6-bis e DPR 62/2013).

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale, che dev'essere conservato agli atti della comunità montana, sino al termine dell'impegno.

13.2 Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la conformità dei bandi alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- c) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo previa verifica di conformità del bando di riferimento alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

14. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla **Comunità Montana VALLE TROMPIA** o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

14.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

14.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui **all'Allegato 9**.

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO 1	SCHEDE DI MISURA: – MISURA 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole” – MISURA 2.3 “Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario”
ALLEGATO 2	MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
ALLEGATO 3	QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI
ALLEGATO 4	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
ALLEGATO 5	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA’
ALLEGATO 6	CALCOLO DELLA DIMENSIONE D’IMPRESA
ALLEGATO 7	SCHEMA DI LIBERATORIA
ALLEGATO 8	DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI FISCALI
ALLEGATO 9	INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 1 – SCHEDE DI MISURA

ART. 24 – L. R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31

MISURA 2.1

“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

SCHEMA DI MISURA

DOMANDA SISCO N.

--	--

Il sottoscritto _____,
rappresentante legale dell'impresa agricola _____, a corredo della
domanda di adesione alle misure previste dal Bando 2022 della Comunità Montana di Valle
Trompia redatto in conformità alle disposizioni attuative dell'art. 24 della L.R. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comune _____

Località _____

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

- ☐ 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
- ☐ 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la
produzione agricola primaria.

Descrizione sintetica dell'intervento: _____

PROGRAMMA D'INTERVENTO:

Opere:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE OPERE	INVESTIMENTO PREVISTO (€)
TOTALE OPERE (€)		

Dotazioni:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE DOTAZIONI	INVESTIMENTO PREVISTO (€)
TOTALE DOTAZIONI (€)		

TOTALE INVESTIMENTI (€)	
-------------------------	--

- *

Carne bovina, suina ed avicola
Settore olio di oliva
cerealicolo
Zootecnia minore

Carne ovi-caprina
Settore uova
Foraggiere
altro

Settore lattiero-caseario
Orticolo
florovivaistico

Settore viti-vinicolo
frutticolo
equino

REQUISITI GENERALI

Il richiedente dichiara quanto segue:

Rispetto delle condizioni generali

- ☐

gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"²⁶ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento²⁷);
- ☐

che gli interventi non sono di semplice sostituzione (ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata²⁸);

²⁶ Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022. "si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda"

²⁷ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

²⁸ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

(barrare i riquadri per confermare le dichiarazioni)

- ☐ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel **BANDO 2026** approvato dalla Comunità Montana di Valle Trompia con Delibera/GE n° _____ ;
- ☐ Carne bovina, suina ed avicola;
 - ☐ Carne ovi-caprina;
 - ☐ Settore lattiero-caseario;
 - ☐ Settore vitivinicolo;
 - ☐ Settore olio di oliva e frutticolo;
 - ☐ Settore uova;
 - ☐ Altro
- ☐ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ – Sez. speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti e di essere in possesso della Partita IVA n° _____;
- ☐ di essere iscritto al sistema di controllo e certificazione della DOP _____ alla posizione n° _____;
- ☐ di essere in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione INPS per un totale di n° _____ unità lavorative registrate (imprenditore, coadiuvanti, dipendenti, ...), n° posizione _____;
- ☐ di essere in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- ☐ di aver presentato domanda di finanziamento anche con altre fonti di aiuto. Specificare quali:

Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo formalmente;

- ☐ che il parco macchine aziendale è il seguente (da compilare solo per domande che riguardano le dotazioni):

ATTREZZATURA	ANNO	CARATTERISTICHE TECNICHE

- ☐ che l'attrezzatura che intende acquistare, non è di sostituzione in quanto

(barrare la voce che interessa);

- ☐ l'azienda nell'ultimo anno non ha avuto in dotazione macchine con la stessa funzione dell'attrezzatura che intende acquistare;
- ☐ l'attrezzatura che intende acquistare svolge la stessa funzione di quella già in dotazione all'Azienda, ma differisce per tecnologia/innovazione in quanto _____;

- ☐ di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) in possesso dei seguenti requisiti:
 - ☐ capacità professionale;
 - ☐ rispetto delle normative in materia ambiente, igiene e benessere degli animali;
- ☐ di essere stato informato e di essere consapevole di non dover effettuare alcun versamento o pagamento in contanti, ma con sistemi che consentano la tracciabilità del pagamento;

Data, _____

Firma del Richiedente

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

(La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d'identità valido)

ART. 24 – L. R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31

MISURA 2.3

“Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario”

SCHEDA DI MISURA

DOMANDA SISCO N.

--	--

Il sottoscritto _____,
rappresentante legale di _____,
a corredo della domanda di adesione alle misure previste dal Bando 2024 della Comunità Montana di Valle Trompia redatto in conformità alle disposizioni attuative dell'art. 24 della L.R. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comune _____

Località _____

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

- ☐ 2.3.1: Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- ☐ 2.3.2: Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE OPERE	INVESTIMENTO PREVISTO (€)	CONTRIBUTO RICHIESTO (€)
TOTALE OPERE (€)			

SETTORE (*)	DESCRIZIONE DOTAZIONI	INVESTIMENTO PREVISTO (€)	CONTRIBUTO RICHIESTO (€)
TOTALE DOTAZIONI (€)			

TOTALE INVESTIMENTI (€)

--	--

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| * Carne bovina, suina | Carne ovi-caprina | Settore lattiero-caseario |
| * Settore vinicolo | Settore olio | Settore apistico |
| * Settore frutticolo | Settore cerealicolo | |

REQUISITI GENERALI

Il richiedente dichiara quanto segue (barrare i riquadri per confermare le dichiarazioni):

Rispetto delle condizioni generali

- ☐ di adottare le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnica di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29/05/2009 (solo se l'intervento comporta ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati);
- ☐ che gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione Europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"²⁹ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento³⁰);
- ☐ che gli interventi non sono di semplice sostituzione (ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata³¹);

²⁹ Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022. "si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda"

³⁰ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

³¹ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

- ☐ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel **BANDO 2026** approvato dalla Comunità Montana di Valle Trompia con Delibera/GE n° ____ – per la **Misura 2.3** - nei seguenti comparti:
 - ☐ Carne
 - ☐ lattiero-caseario;
 - ☐ vinicolo;
 - ☐ olio di oliva;
 - ☐ frutticolo;
 - ☐ cerealicolo;
 - ☐ apistico
- ☐ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ Sez. speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti e di essere in possesso della Partita IVA n° _____;
- ☐ di essere iscritto al sistema di controllo e certificazione della DOP _____ alla posizione n° _____;
- ☐ che è in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione INPS per un totale di n° _____ unità lavorative registrate (imprenditore, coadiuvanti, dipendenti, ...) n° posizione _____;
- ☐ di essere in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- ☐ che il numero delle aziende agricole che conferiscono la materia prima è di _____;
- ☐ di aver/non avere presentato domanda di finanziamento anche con altre fonti di aiuto. Se si specificare quali: _____.

Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo formalmente;

- ☐ di essere stato informato e di essere consapevole di non dover effettuare alcun versamento o pagamento in contanti, ma con sistemi che consentano la tracciabilità del pagamento;

Data, _____

Firma del Richiedente

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto

di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
(La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d'identità valido)

ALLEGATO 2 - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

OGGETTO: Autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011

Il sottoscritto nato a il
...../...../.....
residente nel Comune di (.....) Stato
..... in Via/Piazza n. in qualità di
..... della Ditta
.....
avente sede legale nel Comune di (.....) Via/Piazza
n..... e-mail PEC: telefono n.
..... Codice Fiscale Partita IVA n.
.....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445/00; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

art. 85 comma 2³²

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

³² Secondo l'art. 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del Codice Civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

art. 85, comma 2-bis³³

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(familiare convivente di)

Luogo e data, il/...../.....

Timbro e firma del dichiarante

.....

³³ Secondo l'art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ALLEGATO 3 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

Alla Comunità Montana
di Valle Trompia

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del richiedente) nato a _____ provincia di _____ in data ____ / ____ / ____, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____

in qualità di cessionario (subentrante) DICHIARA di subentrare in tutti gli impegni assunti dal cedente relativamente alla domanda di contributo art. 24 L.R. 31/2008 n. _____ anno _____ ammessa a finanziamento, a seguito di cessione totale/parziale dell'azienda a proprio favore;

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del richiedente) nato a _____ provincia di _____ in data ____ / ____ / ____, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____

in qualità di cedente DICHIARA di rinunciare al contributo relativo alla propria domanda art. 24 L.R. 31/2008 n. _____ anno _____ ammessa a finanziamento, a seguito di cessione totale/parziale dell'azienda.

In caso di subentro per morte del beneficiario, in luogo della dichiarazione del cedente, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Entrambi si dichiarano **consapevoli** che, in caso in cui il punteggio attribuito alla domanda del cessionario risulti inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi la Comunità Montana provvederà a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente (punto 8.3 delle procedure amministrative approvate con decreto n. 4624/2016 e smi).

Luogo e Data _____

Il Cessionario (Subentrante) _____ Il Cedente _____

Al presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la documentazione attestante l'acquisizione (totale o parziale) dell'azienda e il possesso da parte del cessionario (subentrante) del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 8.3 delle Disposizioni attuative regionali approvate con Dgr n. 480 del 19 giugno 2023), oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i firmatari e altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA'

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____) il
_____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di
(barrare la casella che interessa)

☐ titolare dell'impresa individuale

denominazione _____
con sede a _____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____ fax _____
email _____ pec _____

(oppure)

☐ rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
con sede a _____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____ fax _____
email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dalla D.G.R. n. 480 del 19/06/2023

PRESA VISIONE dei criteri per la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) riportati nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 e riportata in calce al presente modello¹;
PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello²;

DICHIARA

che l'impresa:

- rientra nella definizione di **piccola o media impresa (PMI)** secondo i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022¹, come da allegato "Calcolo della dimensione d'impresa" (All. 6);
- **non rientra fra le imprese in difficoltà** secondo la definizione di cui alla sezione 2.4, punto (63) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C C/485/01) e riportata in calce al presente modello²;

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
rilasciato da _____, il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

¹ Allegato I al Reg. (UE) n. 2022/2472 - Definizione delle PMI

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d. autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di UNA. Gli effettivi sono composti:

- a. dai dipendenti dell'impresa;
- b. dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c. dai proprietari gestori;
- d. dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

2 L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

ALLEGATO 6 – CALCOLO DELLA DIMENSIONE D'IMPRESA

(Unitamente al bando della Comunità montana, sarà disponibile sul sito della stessa un foglio di calcolo che dovrà essere compilato, stampato e allegato alla dichiarazione sostitutiva di PMI e impresa non in difficoltà, di cui all'allegato 5).

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente

2. Codice fiscale

3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato

4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

5. Numero di occupati (1)

6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

SELEZIONA

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 2

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 3

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 4

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 5

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

PMI/GRANDE

Dimensione impresa per ciascun anno

DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA

0

-

-

-

-

-

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b i proprietari – gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale il, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella sezione 1 “Dati sull'impresa richiedente” compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. (7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente”) l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio “istruzioni” per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi esitazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione delle imprese richiedente. **Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad esempio “Piccola” per entrambe le annualità, oppure “Grande” per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi alla terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato.** Nel caso in cui la dimensione dell'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio istruzioni che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

ALLEGATO 7 – SCHEMA DI LIBERATORIA

Oggetto: Dichiarazione liberatoria.

La sottoscritta ditta _____ dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta medesima non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____. Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto spesa	Estremi di pagamento	Importo al netto di IVA (EURO)	Importo IVA (EURO)	Importo lordo (EURO)

_____ li _____

Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

Pag. 44/45 - Ente: COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - Anno: 2026 - Numero: 2700 - Tipo: I - Data: 25.02.2026 - Ora: 08:17 - Categoria: 8 - Classe: 1 - Fascicolo: 2026/I

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITARIO - DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI FISCALI

NATO A IL

CODICE FISCALE

(1) _____

TEL. _____ FAX. _____

[illegible][illegible]

☐ CHE L'ATTIVITÀ SVOLTA RIENTRA ESCLUSIVAMENTE FRA QUELLE PREVISTE DALL'ART.32 DEL D.P.R.22.12.1986 N.917 ED ENTRO I LIMITI INDICATI DALLO STESSO ARTICOLO (REDDITO DETERMINATO IN BASE AL REDDITO AGRARIO) E CHE L'AZIENDA:

☐ È ESONERATA DALLA TENUTA SCRITTURE CONTABILI AI FINI IVA, AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 6 D.P.R. 633/72;

☐ NON È ESONERATA DALLA TENUTA SCRITTURE CONTABILI AI FINI IVA (ART. 34 COMMA 6 D.P.R. 633/72);

☐ CHE SUPERANDO I LIMITI DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRENO FISSATI DALL'ART.32 DEL D.P.R. 22.12.1986 N. 917 IL REDDITO È CLASSIFICATO COME REDDITO D'IMPRESA IN FORZA DELL'ART.55 DEL SUDDETTO D.P.R. N.917/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

☐ CHE ESERCITA / NON ESERCITA ATTIVITÀ COMMERCIALE PER IL REDDITO DEFINITO DALL'ART. 55 D.P.R. 22.12.1986 N. 917.☐ CHE NON È IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE / DELLA PARTITA IVA

☐ CHE IL CONTRIBUTO DI € _____ CONCESSO (2) ----- E' DESTINATO

NON È

ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER (3) € /L'INTERO AMMONTARE

BANCA AG./FIL. DI

COD. IBAN (OBBLIGATORIO - si compone di 27 caratteri alfanumerici)[illegible]

INTESTATO A:

(in caso di non indicazione di tutti i dati richiesti per il bonifico bancario il pagamento sarà effettuato tramite assegno non trasferibile)

DATA:

IN FEDE

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'

(1) NOME DITTA, NOME SODALIZIO, NOME ENTE

(2) CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA

(3) PRECISARE IL CASO O LA SOMMA

I DATI SOPRA ESPOSTI SARANNO UTILIZZATI AI SOLI FINI DEL PROCEDIMENTO NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003)

ALLEGATO 9 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

**Procedure amministrative per la gestione dei contributi erogati ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31
"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"**

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei finanziamenti a valere sul bando per la presentazione delle domande relative alle "Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane".

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 24 l.r. n. 31/2008, D.g.r. n. 480 del 19/06/2023).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia - nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma SisCo, attraverso la quale vengono presentate le domande di contributo e di pagamento. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati sono altresì comunicati alle Comunità montane, in qualità di titolari autonomi del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative a loro conferite dalla l.r. 31/2008.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento e l'opposizione.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.